

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n.468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

	<i>Pag.</i>
Legge 1° giugno 1977, n. 285	361
Legge 29 novembre 1977, n. 864 (D.L. n. 706 del 1977)	363
Legge 4 agosto 1978, n. 479 (D.L. 351 del 1978)	364

PAGINA BIANCA

LEGGE 1° GIUGNO 1977, N. 285

Occupazione giovanile.

1) La legge 1° giugno 1977, n. 285 ha previsto interventi di varia natura da attuarsi nell'arco di un triennio, tendenti ad attenuare il problema della disoccupazione giovanile.

Tra gli obiettivi della legge debbono essere ricordati da un lato quello di prevedere agevolazioni di carattere economico per le imprese come misure riduttive del costo del lavoro giovanile e dall'altro quello di dare il massimo spazio al momento formativo per superare le esistenti discrasie tra necessità della produzione e non disponibilità di manodopera adeguatamente preparata.

Gli interventi previsti dalla legge sono stati dunque rivolti a:

— incentivare l'impiego straordinario di giovani in attività agricole, artigiane, commerciali, industriali e di servizio, svolte da imprese individuali o associate, cooperative e loro consorzi ed enti pubblici non economici;

— finanziare programmi regionali di lavoro produttivo per opere e servizi socialmente utili e programmi di servizi ed opere predisposti dalle amministrazioni centrali;

— incoraggiare l'accesso dei giovani alla coltivazione della terra;

— realizzare piani di formazione professionale finalizzati alle prospettive generali di sviluppo.

Per tali scopi sono stati stanziati complessivamente lire 1.060 miliardi per il triennio 1977/1980.

LEGGE 29 NOVEMBRE 1977, N. 864

Agevolazioni alle aziende per favorire l'occupazione giovanile.

2) Il decreto 30 settembre 1977, n. 706, convertito nella legge 29 novembre 1977, n. 864 ha disposto la concessione delle agevolazioni previste dalla legge 285/77 anche alle aziende con non più di tre dipendenti precedentemente escluse da dette agevolazioni. Tali aziende hanno pertanto potuto avvalersi della facoltà di assumere giovani mediante richieste nominative.

LEGGE 4 AGOSTO 1978, N. 479

Modifiche alla legge sulla occupazione giovanile.

3) Il decreto-legge 4 luglio 1978, n. 351, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 479, ha apportato alla legge sull'occupazione giovanile una serie di modifiche volte a privilegiare l'aspetto formativo del rapporto tra giovani e aziende, a migliorare gli incentivi sul piano della riduzione del costo del lavoro per ogni giovane assunto, a rendere meno rigido il sistema di assunzioni favorendo nelle piccole aziende una certa scelta da parte dei lavoratori.

Sono state altresì previste altre possibilità di avviamento quali il contratto a tempo determinato e parziale nonché la possibilità di effettuare stages senza costituzione, quindi, di un rapporto di lavoro.

Con tale provvedimento sono stati stanziati altri 250 miliardi riservati agli interventi nei territori previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

A distanza di quasi un anno dall'adozione di questo provvedimento legislativo si deve rilevare che le modifiche apportate riguardanti l'attenuazione della rigidità del sistema, gli ulteriori incentivi e le ulteriori possibilità di avviamento previste per i giovani non hanno facilitato quel decollo della legge nei settori privati che il Parlamento e le forze politiche speravano di realizzare.

Come può rilevarsi dai dati riportati nelle tabelle allegate, infatti, la legge ha operato essenzialmente nel settore pubblico, sulla base di quei progetti socialmente utili che erano stati previsti nella legge originaria (285/77) e che erano stati successivamente dilatati per consentire maggiori iniziative da parte di enti pubblici non economici, dalla Cassa per il Mezzogiorno e da enti morali ad alta specializzazione scientifica nei settori dell'informatica e della ricerca scientifica.

Nel settore statale, alla scadenza dei contratti stipulati dalle varie Amministrazioni che per la maggior parte hanno avuto la durata di 12 mesi, non è stato possibile effettuare quel ricambio che la legge prevedeva attraverso l'assunzione di altri giovani, anche per il fatto che solo con il decreto-legge del luglio 351/78, convertito nella legge 479/78, è stata prevista, per i settori pubblici, l'adozione del sistema del contratto di formazione e lavoro con adeguati cicli formativi ai quali è stato riservato il 30 per cento del normale orario di lavoro.

Per consentire quindi ai giovani di frequentare detti cicli formativi si è provveduto a prorogare i contratti scaduti trasformandoli in contratti di formazione e lavoro.

Alla data del 1° giugno 1979 sono stati interessati a questi contratti 19.214 giovani. È prevista inoltre l'assunzione delle seguenti unità:

— 8.896 per consentire il completamento dei progetti in corso di attuazione;

- 2.757 per un progetto straordinario per il catasto;
- 2.600 per l'INPS;
- 90 per l'Istituto Mario Negri di Milano.

Per quanto concerne invece gli altri soggetti previsti dall'art. 26 (regioni, province, comuni, comunità montane), il numero dei giovani assunti con contratto, di durata variabile da 4 a 12 mesi, è stato di 23.317 unità.

Anche le regioni, come lo Stato, si sono poste il problema delle proroghe dei contratti e, in relazione ai contenuti dei singoli progetti, hanno presentato al CIPE le relative proposte.

Ripartizione dei fondi stanziati effettuata dal CIPE per tipi di intervento ed esercizi finanziari.

1) Somma autorizzata con la legge n. 285/77 lire 1.060.000.000 per il periodo 1977-1980 iscritta in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 90.000.000.000 per l'anno 1977, lire 380.000.000.000 per l'anno 1978, lire 320.000.000.000 per l'anno 1979 e lire 270.000.000.000 per l'anno 1980 (art. 29).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TIPI DI INTERVENTO	Anno finanziario 1977	Anno finanziario 1978	Anno finanziario 1979	Anno finanziario 1980
1) agevolazioni per le assunzioni nei settori produttivi (articoli 9, 17 e 23) .	4.000.000.000 (a, b)	70.000.000.000 (b)	—	—
2) oneri per la formazione profess. (art. 8)	2.000.000.000 (a, b)	10.000.000.000 (b)	—	—
3) iniziative regionali in materia agricola (art. 18 e segg.)	4.000.000.000 (a, b)	20.000.000.000 (b)	—	—
4) servizi socialmente utili (art. 26 e segg.) gestiti da:				
a) Stato	32.000.000.000 (a, b, c, d)	92.000.000.000 (b, c, e) 19.600.000 (d)	56.000.000.000 (b) 48.000.000.000 (e) 4.634.709.009 (f)	88.115.762.058 (e) 6.146.318.277 (f)
b) Regioni ed altri soggetti . .	48.000.000.000 (a, b)	138.000.000.000 (b) 14.543.000.000 (d, e)	84.000.000.000 (b) 72.000.000.000 (e)	108.000.000.000 (e)
c) enti pubbl. non econom. (INPS e enti morali) (NEGRI)	—	14.857.000.000 (d, e) —	— 633.000.000 (e)	16.717.000.000 (e) 1.575.000.000 (e)
5) indennità per corsi del Min. Difesa (art. 25 norme trans. e fin. D.L. 351)	—	—	2.575.872.000 (e)	757.536.000 (e)
6) spese per compiti Commiss. centrali e regionali per l'impiego	—	700.000.000 (d)	700.000.000 (e)	700.000.000 (e)
7) spese per compiti di studio e ricerche	—	300.000.000 (d)	300.000.000 (e)	300.000.000 (e)
8) accantonamenti per integraz. e aggiustamenti degli interventi succitati	—	—	51.156.418.991 (e)	47.688.383.665 (e)
Totale	90.000.000.000	380.000.000.000	320.000.000.000	270.000.000.000

(a) Cfr. delibera CIPE 3-8-1977.

(b) Cfr. delibera CIPE 30-11-1977.

(c) Cfr. delibera CIPE 1-6-1978.

(d) Cfr. delibera CIPE 21-12-1978.

(e) Cfr. delibera CIPE 14-5-1979.

(f) Trattasi di fondi stornati dagli accantonamenti per gli anni 1979-80 per finanziamento di nuovi progetti approvati con altra delibera in pari data del 14 maggio 1979.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) Somma autorizzata con D.L. 6 luglio 1978, n. 351 convertito con modifiche nella legge 4 agosto 1978, n. 479 di lire 250.000.000.000 per il periodo 1978-1979 iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 100.000.000.000 per l'anno 1978 e lire 150.000.000.000 per l'anno 1979 solo per i territori di cui all'art. 1 del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 e successive modificazioni.

TIPI DI INTERVENTI	Anno finanziario 1978	Anno finanziario 1979
1) Stato	18.000.000.000 (b)	46.000.000.000 (b)
2) Regioni	80.000.000.000 (a)(b)	100.000.000.000 (b)
3) Formez	2.000.000.000 (a)	4.000.000.000 (b)
Totale . . .	100.000.000.000	150.000.000.000

(a) Confr. delibera 21-12-1978.

(b) Confr. delibera 14- 5-1979.

Annotazione. — Nelle somme attribuite alle Regioni con la delibera CIPE del 14 maggio 1979 sia nei fondi recati dalla legge n. 285/77 (lire 14.543.000.000 residui 1978, lire 72.000.000.000 per l'anno 1979, lire 108.000.000.000 per l'anno 1980) sia sui fondi recati dal d.l. n. 351/1978 (lire 80.000.000.000 per l'anno 1978 e lire 100.000.000.000 per l'anno 1979, sono compresi un accantonamento di lire 40.000.000.000 riservato alla Regione Calabria e un accantonamento del 25% riservato ad iniziative da attuare nei territori regionali da Enti diversi dalle Regioni, calcolati in misura percentuale sugli importi complessivi attribuiti a ciascuna Regione (cfr. tabelle specifiche allegate alla delibera del 14 maggio 1979).

La somma di 4 miliardi per spese relative ai programmi di assistenza tecnica organizzati dal Formez, è stata prevista per il biennio 79-80 (cfr. delibera del 14 maggio 1979).

Il Ministero del Tesoro, sulla base delle divisioni delle somme, recate dalla normativa citata, operate dal CIPE, come indicato nel prospetto, provvede a trasferire i finanziamenti ai soggetti beneficiari. Il Ministero del Lavoro gestisce i seguenti 7 capitoli: 1507 - 2506 - 8053 - 4101 - 1112 - 4534 - 1111.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468 - art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

	<i>Pag.</i>
Legge 1° agosto 1959, n. 703	371
Legge 14 agosto 1971, n. 1023	373
Legge 31 maggio 1975, n. 185	373
Legge 30 aprile 1976, n. 374	374

PAGINA BIANCA

LEGGE 1° AGOSTO 1959 N. 703

Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui prestiti accordati ad imprese ortofrutticole.

Con la legge 1° agosto 1959, n. 703, si intese inserire tra i beneficiari del credito agevolato, assistito dallo Stato, una particolare categoria di operatori economici: quella che opera nel settore degli ortofrutticoli freschi e che, pur non trasformandoli, deve però provvedere alla loro lavorazione (gelazione, calibrazione, ecc.) confezionamento e conservazione.

Infatti, le attrezzature occorrenti, non consentivano a detti operatori di porsi tra le imprese industriali, nè tra quelle commerciali per le quali erano previsti interventi contributivi dello Stato.

Pertanto, per incoraggiare ed agevolare gli operatori del settore, esercanti l'attività di esportazione, che avessero inteso impiantare attrezzature, ampliare e migliorare stabilimenti, magazzini, forniti di impianti frigoriferi e macchinari in genere, fu previsto dalla predetta legge, un concorso dello Stato al pagamento degli interessi sui finanziamenti accordati dalle banche.

Detto contributo era previsto nella misura del 5 per cento per gli operatori del comprensorio della Cassa del Mezzogiorno e del 3 per cento per quelli delle altre aree.

I finanziamenti ammissibili a detto contributo non potevano superare l'importo di lire 100 milioni per operatori singoli e quello di lire 200 milioni per imprese in forma sociale od associata. Detti importi con legge del 19 luglio 1971, n. 553, furono raddoppiati.

La legge in questione ha permesso agli operatori ortofrutticoli, di conseguire le finalità previste dal legislatore, mediante il potenziamento delle possibilità esportative del settore ortofrutticolo, puntando anche sul perfezionamento degli *standars* qualitativi, per favorire l'acquisizione di di nuovi mercati di sbocco ed allargare le possibilità di collocamento all'estero dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari italiani.

Senonchè, a far tempo dall'anno 1971, la misura del contributo statale del 3 per cento e del 5 per cento sugli interessi, si rivelò via via più insufficiente per l'elevato costo raggiunto dal denaro, fino a che la legge in questione non produsse più alcun effetto, tanto che a partire dal 1977, rilevatane l'inoperatività e stante le nuove norme emanate con la legge n. 407 del 20 luglio 1977 — concernente la contabilità generale dello Stato — sono venute a cessare le necessità di impegnare le residue somme non utilizzate.

A seguito di quanto sopra prospettato, è indubbiamente venuta a mancare una forma di intervento statale ritenuta essenziale dagli operatori ortofrutticoli.

Tale carenza è stata evidenziata dal Sindacato Nazionale esportatori ortofrutticoli ed agrumari che, il 22 maggio dello scorso anno, si è rivolto a

questo Ministero, ed ha prospettato la necessità di emanare un provvedimento legislativo che ripristini, debitamente aggiornati, i benefici già previsti dalla citata legge 703, trasmettendo, contestualmente, una bozza di disegno di legge che preveda, in sintesi:

1) *destinatari ed oggetto del concorso statale nel pagamento degli interessi:*

— imprese individuali od in forma sociale od associata, esercenti l'attività esportativa, che intendano costruire, ampliare o migliorare stabilimenti, ecc., destinati alla lavorazione, ecc. dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari da esportare all'estero allo stato naturale;

2) *misura del tasso annuo di interesse da applicare agli operatori:*

— 50 per cento del tasso di riferimento per i territori del comprensorio del Mezzogiorno;

— 65 per cento del tasso di riferimento per le altre aree;

3) *ammontare e durata dei finanziamenti ammissibili al contributo:*

— fino a lire 400 milioni per imprese singole, da elevare fino a lire 500 milioni per imprese in forma sociale od associata;

— durata non superiore ad anni 15 per area Mezzogiorno, non superiore ad anni 10 per altre aree;

4) *limite di impegno.*

lire 3 miliardi per ciascun anno dal 1978 al 1992 (in proposito si osserva che, a prescindere dallo stanziamento globale previsto per l'operatività quindicennale della legge, la quota massima da impegnare annualmente non può superare l'importo di lire 3 miliardi).

5) *benefici fiscali.*

per gli atti, contratti ed altre formalità conseguenti alla concessione del finanziamento ammesso al contributo, come previsto dalla D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 — titolo IV — (cioè è tassa fissa).

Si osserva al riguardo che i criteri informativi che formano oggetto del progetto del provvedimento in questione ricalcano, sostanzialmente, le norme contenute nella precedente legge 703. In linea di massima, sembrano rispondenti alle esigenze della specifica categoria professionale.

Una valutazione più attenta deve essere riservata alla eventuale emananda normativa di applicazione, al fine di ovviare ai vari inconvenienti che sono stati riscontrati nel corso dell'attuazione della citata legge 703.

In particolare, si ricorda, a titolo esemplificativo di massima, che sono emersi alcuni aspetti negativi nella corrente utilizzazione dei contributi: un quadro positivo in partenza — stante in essere tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi — che in un secondo momento si è deteriorato, fino a dare luogo, successivamente, a revoche e recuperi del contributo.

In relazione a quanto sopra esposto, ne consegue la necessità, da parte dell'Amministrazione, di adottare ogni cautela per salvaguardare il buon impiego del pubblico denaro, prevedendo norme atte ad effettuare tempestivamente i necessari controlli.

In tale modo saranno anche tutelati gli interessi dei legittimi portatori di quei diritti che deriveranno dalla legge in questione.

Sulla scorta delle esigenze sopra illustrate si è predisposto uno schema di disegno di legge, che tiene conto di quanto richiesto dal Sindacato esportatore e che è attualmente allo studio dei competenti Uffici di questa Amministrazione.

LEGGE 14 AGOSTO 1971 N. 1023

Contributo all'ufficio internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali in Bruxelles.

Lo stanziamento attuale è di lire 7.600.000, ma è in corso un disegno di legge con il quale si propone l'elevazione del contributo annuo, a decorrere dal 1978, a lire 24.650.000. Anche per detto capitolo, i ratei annui sono stati sempre regolarmente pagati per cui non sussistono residui passivi.

LEGGE 31 MAGGIO 1975 N. 185

Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione delle esportazioni italiane.

Ai sensi della citata legge è dovuto all'Istituto Nazionale per il Commercio Estero un contributo annuo di lire 1.500.000.000. Limitatamente al periodo 1975-1980, per il ripianamento del *deficit* pregresso dell'Ente, formatosi a tutto il 31 dicembre 1974; questo Ministero ha provveduto annualmente al pagamento del predetto contributo e, pertanto, su detto capitolo di spesa, non esistono residui passivi. Anche per l'anno 1980 le somme scritte in bilancio, a tale titolo, saranno completamente erogate.

LEGGE 30 APRILE 1976 N. 374

Provvidenze a favore dei Consorzi e delle Società consortili fra piccole e medie imprese.

In applicazione della citata legge avrebbero dovuto essere iscritti nello stato di previsione del Ministero stanziamenti di 2 miliardi l'anno relativamente al periodo 1976-1980. In pratica lo stanziamento per l'anno 1976 è rimasto completamente inutilizzato; quello relativo al 1977, ridotto a lire 1.500.000.000, nel quadro del contenimento dell'intera spesa statale, è stato impegnato per la sola somma di lire 262 milioni circa, a causa della ritardata operatività della legge 374/1976; (il Comitato Interministeriale, previsto dalla citata legge, è stato costituito infatti solo negli ultimi mesi del 1977).

L'importo iscritto per il 1976 (L. 2.000.000.000) che, come sopra detto, rimase completamente inutilizzato, è stato automaticamente inviato in economia in applicazione della legge 20 luglio 1977, n. 407. Pure in applicazione di quest'ultima legge, è stata portata in economia, per l'anno 1977, la somma di lire 1.238 milioni circa, pari alla differenza tra l'importo assentito (L. 1.500.000.000) e quello effettivamente impegnato (lire 262 milioni).

Per l'anno 1978 è stato confermato lo stanziamento di lire 1,5 miliardi, sul quale sono stati assunti impegni per complessive lire 1.126.857.650; per gli anni 1979-1980 è stato iscritto l'importo di lire 2 miliardi, giusta quanto previsto dalla citata legge istitutiva, mentre per il 1981 verrà assegnata al bilancio di questo Ministero, la somma di lire 500 milioni.

Per quanto concerne l'anno in corso, si ritiene che verranno concessi i contributi per un importo pari al totale dello stanziamento di bilancio (L. 2 miliardi).

Sotto un profilo di carattere generale, si osserva che la legge in esame — pur con le remore dovute agli eventi sopra rappresentati — ha svolto un ruolo di sicuro rilievo, ai fini dell'accrescimento della competitività delle piccole e medie imprese sui mercati esteri.

Ulteriori risultati potranno conseguirsi se verrà previsto, come si ritiene indispensabile, il rifinanziamento della legge stessa, a far tempo dal 1981, anno per il quale, come sopra detto, è stato iscritto uno stanziamento di soli 500 milioni.

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468 - art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

	<i>Pag.</i>
Legge 14 agosto 1971, n. 822	379
Legge 27 dicembre 1973, n. 878	379
Legge 15 novembre 1975, n. 588	382
Legge 23 dicembre 1975, n. 720	384
Legge 8 aprile 1976, n. 203	387
Legge 5 maggio 1976, n. 259	388
Legge 10 maggio 1976, n. 343	389
Legge 14 maggio 1976, n. 309	390
Legge 14 maggio 1976, n. 389	390
Legge 25 maggio 1978, n. 231	382
Legge 25 maggio 1978, n. 234	390

PAGINA BIANCA

LEGGE 14 AGOSTO 1971 N. 822*Provvidenze a favore dell'Ente Autonomo del porto di Trieste.*

Tale legge modifica l'art. 4 n. 1 della legge 9 luglio 1967, n. 589, aumentando a lire 2.300 milioni il contributo annuo dello Stato a favore dell'Ente Autonomo del porto di Trieste.

Il pagamento è sempre stato effettuato per l'intero ammontare annuo, e alla data odierna è stato già provveduto l'esercizio in corso.

Nella scorsa legislatura è stato approvato dal Senato un provvedimento che elevava da 2.300 milioni annui a 4.600 il contributo statale. Il disegno di legge è stato nuovamente approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 settembre 1979.

LEGGE 27 DICEMBRE 1973 N. 878*Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale.*

Il titolo primo di tale legge istituisce una forma di sostegno dell'industria cantieristica nazionale, strutturata secondo aliquote di degressività annuale applicate al prezzo contrattuale con inizio del 9 per cento per l'anno 1972 e fino a raggiungere, per l'anno 1976, la misura del 4 per cento.

Per i suddetti contributi all'attività di costruzione navale e per i lavori diversi (e cioè trasformazione, modificazione e riparazione navali, nonché installazione di apparati motori di propulsione) sono stanziati (art. 25 colonna B della legge n. 878) 142 miliardi, aumentati di altri 39,200 miliardi con le leggi di approvazione dei bilanci dello Stato, suddivisi in sette esercizi finanziari dal 1974 al 1980; per il corrente anno 1979 sono stanziati 23 miliardi.

Nell'assegnazione annuale i contributi sono concessi secondo un ordine di priorità che tiene conto delle necessità di sviluppo della flotta nazionale nei settori carenti, secondo le direttive del CIPI.

Nel procedimento di erogazione è dato individuare due momenti essenziali. Il primo concerne l'ammissione al contributo e la concessione di tre anticipi in corrispondenza del 25 per cento, del 50 per cento e del 75 per cento dell'avanzamento globale dei lavori di nuove costruzioni navali sulla base dei documenti allegati alle relative istanze, in particolare del contratto di costruzione (ovvero del contratto di vendita della nave iniziata in proprio) e delle attestazioni tecniche del Registro Italiano Navale.

La seconda fase è rilevata a lavori ultimati, in funzione dell'accertamento di congruità del prezzo contrattuale, compresa l'eventuale revisione di questo, e termina con la liquidazione definitiva del contributo. L'accertamento è svolto sulla base dei materiali e della mano d'opera, tenendo conto delle condizioni di mercato delle costruzioni navali.

Per i lavori diversi dalle costruzioni è attuata una semplificazione del procedimento, facendo di norma coincidere il momento della concessione con quello della liquidazione del beneficio; nel caso delle riparazioni, inoltre, il giudizio di congruità di prezzo viene svolto sui lavori indicati nelle fatture.

Nell'applicazione della legge, nonostante alcune rilevanti difficoltà iniziali, è stata ormai individuata una efficace metodologia procedimentale, per cui l'applicazione delle norme non presenta, sotto il profilo di ermeneutica generale, notazioni di particolare rilievo.

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	181.200.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	150.200.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	149.360.878.251
d) impegni assunti al 31 marzo 1979	151.859.223.356
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	133.015.744.645
f) pagamenti effettuati al 31 marzo 1979	140.451.788.442
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	31.000.000.000

Il titolo secondo della legge 27 dicembre 1973, n. 878 (artt. 13 e segg.) prevede forme di incentivazione delle iniziative di nuovi investimenti delle imprese cantieristiche, con la finalità di stimolare gli investimenti nel settore al fine di accrescere la capacità competitiva delle imprese, attraverso il miglioramento dell'assetto impiantistico, o il miglioramento delle organizzazioni produttive.

Il programma prevede la concessione di un contributo pari al 10 per cento degli investimenti effettuati e riconosciuti ammissibili dalla commissione interministeriale prevista dall'art. 14 e uno stanziamento complessivo nell'arco del settennio 1974/80 di lire 13.000 milioni aumentati con legge di bilancio a 19.000 milioni.

Beneficiari dei contributi sono i cantieri costruttori di navi per la navigazione marittima e le imprese addette ai lavori navali diversi (cantieri che operano nel settore delle riparazioni e delle trasformazioni navali), così come definiti dall'art. 1 e dall'art. 10 della stessa legge.

I contributi di cui trattasi sono concessi sulla base delle valutazioni effettuate dal titolare del Ministero della Marina Mercantile in relazione alle indicazioni contenute nel piano di sviluppo globale della cantieristica italiana, approvato dal CIPE e presentato dal Governo al Parlamento il 10 agosto 1974.

Gli stanziamenti previsti per il 1979 ammontano a 2.000 milioni e per il 1980 a 1.000 milioni.

Attualmente sono stati pagati contributi per oltre 11.100 milioni corrispondenti ad investimenti realizzati e ritenuti ammissibili per oltre 111.000 milioni di lire.

Sono stati, inoltre, assunti impegni per oltre 4.800 milioni, per cui restano da impegnare, per l'esaurimento dell'intera disponibilità, le somme stanziare per il 1979 e il 1980 (3.000 milioni) incrementate dalle riduzioni d'impegno degli anni precedenti (circa 58 milioni e dalle altre somme che eventualmente si rendessero disponibili in futuro).

Per contro, rimangono ancora da assistere iniziative già realizzate per almeno 40.000 milioni che, peraltro, fanno parte di programmi in corso di esecuzione per circa 140 mila milioni.

Purtroppo, la gravissima crisi che ha colpito l'industria delle costruzioni navali ha riproposto in temi diversi il problema della ristrutturazione del settore per cui, ferma restando la necessità di un ulteriore rifinanziamento per il completamento del programma del 1974, occorre riconsiderare la questione alla luce delle indicazioni che scaturiscono dal piano di settore, la cui bozza è stata portata dal Governo al Parlamento nell'agosto del 1978.

	(lire)
a) Autorizzazioni complessive	19.000.000
b) Autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	16.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	15.996.525
d) impegni assunti al 31 marzo 1979	15.996.525
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	9.655.481
f) pagamenti effettuati al 31 marzo 1979	11.140.801
g) autorizzazioni previste per il 1979	2.000.000
h) autorizzazioni previste per il 1980	1.000.000

La stessa legge in esame prevede un contributo di complessivi 4 miliardi alle imprese costruttrici di motori navali, che abbiano intrapreso lavori per la creazione di nuovi stabilimenti produttivi di rilevante importanza (art. 20 legge cit.). L'entità del beneficio è pari al 6 per cento dell'investimento ammissibile.

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	4.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	4.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	4.000.000.000
d) impegni assunti al 31 marzo 1979	4.000.000.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	4.000.000.000
f) pagamenti effettuati al 31 marzo 1979	4.000.000.000
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	—

LEGGE 25 MAGGIO 1978 N. 231

Provvidenze integrative a favore dell'industria cantieristica navale.

Tale legge, che reca provvidenze integrative per un periodo limitato di tempo, fino al 30 settembre 1978, in vista dell'emanazione di una legge organica — riguardante la ristrutturazione della industria cantieristica navale sulla base di un piano di settore che è attualmente all'esame del Parlamento — prevede una contribuzione non eccedente il 30 per cento del costo di costruzione accertato per i contratti di costruzione o di prima vendita stipulati successivamente al 1° aprile 1977 e non oltre il 30 settembre 1978.

È fatta riserva di una quota degli stanziamenti che ammontano globalmente a 110 miliardi — distribuiti negli esercizi finanziari dal 1978 al 1982 — ai contratti di costruzione o di prima vendita stipulati successivamente al 1° gennaio 1978, sempre che le relative costruzioni abbiano avuto inizio dopo tale data.

La procedura di erogazioni è simile a quella indicata nelle note illustrative della legge n. 878, di cui peraltro la citata legge n. 231 non costituisce che l'ulteriore proroga per quanto concerne i benefici diretti alle costruzioni.

	(lire)
a) autorizzazioni complessive della legge	110.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	30.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	1.224.525.000
d) impegni assunti al 31 marzo 1979	17.249.055.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	888.125.000
f) pagamenti effettuati al 31 marzo 1979	9.851.890.000
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	80.000.000.000

LEGGE 15 NOVEMBRE 1975 N. 588

Promozione studi e ricerche per la pesca marittima e per la protezione delle risorse biologiche.

Tale legge prevede nel quinquennio 1975-80 stanziamenti annui di lire 300.000.000 per la promozione e la programmazione di studi e ricerche per lo sviluppo della pesca marittima e per la protezione delle risorse biologiche. I programmi delle ricerche sono elaborati e proposti da un apposito Comitato tecnico scientifico ed approvati e resi esecutivi con decreto del Ministro per la Marina Mercantile.

 LEGISLATURA VIII — DISEGNI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In concreto, seguendo la procedura innanzi descritta sono stati sinora predisposti due programmi; il primo, deliberato nel 1977, ha impegnato gli stanziamenti degli esercizi 1975, 1976 e 1977 e riguarda le seguenti ricerche, a cui sono stati assegnati i contributi a fianco indicati:

	(lire)
— Ricerca diretta a stabilire la effettiva capacità depurativa della venus gallina e le possibilità pratiche di sottoporre tale specie di mollusco a depurazione	12.510.000
— Studio di fattibilità per un sistema di rilevazione campionaria delle statistiche della pesca	300.000.000
— Realizzazione di un impianto pilota di ripopolamento sul litorale tirrenico mediante la costruzione di « barriere artificiali »	297.490.000
— Realizzazione di un impianto pilota di medie dimensioni per la ricerca preindustriale in materia di acquacoltura (Valle Siponto e foce Ofanto Contrada Uccelli)	245.000.000
— Valutazione dello stock di sogliole nell'Alto e Medio Adriatico mediante marcatura	30.000.000
— Analisi campionaria dell'inquinamento batterico delle vongole	15.000.000
Totale	900.000.000

Il secondo programma, deliberato nel 1978, impegna gli stanziamenti del 1978, 1979 ed in parte del 1980 utilizzando la facoltà prevista dall'art. 1 della legge citata di impegnare anche gli stanziamenti degli esercizi successivi: esso concerne ricerche con i relativi contributi:

	(lire)
— Studio sulla possibilità di razionalizzare la pesca a strascico nelle aree più produttive del Canale di Sicilia	180.000.000
— Presupposti bioecologici e tecnici per una nuova regolamentazione della pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa	190.000.000
— Ricerche sugli effetti dell'ossigenazione artificiale su banchi di Venus gallina, ecc.	330.000.000
— Presupposti bioecologici della pesca con reti da traino nelle zone costiere	15.000.000
— Indagine sulla pesca del bianchetto	20.000.000
— Allevamento del tonno - Studio di fattibilità	60.000.000
Totale contributi	795.000.000

Per quanto concerne i pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978 risultavano pervenuti a buon fine soltanto 60.000.000. Ciò è dovuto essenzialmente al fatto che le ricerche scientifiche hanno cadenza piuttosto lunga (da 18 a 24 mesi) e sono spesso articolate in distinte fasi tecniche alle quali è legato il pagamento dei vari ratei di contributo. Inoltre è da mettere in rilievo la complessità e la gravosità della procedura di erogazione dei contributi resa ancora più complessa dalla particolare natura degli organi interni di ordinamenti autonomi (vedi istituti universitari) o di consorzi tra enti pubblici e privati, propria degli istituti scientifici beneficiari dei contributi.

LEGGE 23 DICEMBRE 1975 N. 720

Credito alle costruzioni e sostituzione naviglio vetusto.

ART. 3 (Demolizione naviglio vetusto).

Natura e finalità dell'intervento: contributo ai proprietari di navi mercantili da carico secco e liquido, nonché da passeggeri e miste e di navi da pesca oceanica costruite da almeno 15 anni, che procedono alla demolizione di tali navi ed alla costruzione di nuove unità a scafo metallico.

La finalità di tale contributo è quella di incentivare la costruzione di nuove unità ed eliminare dal mercato vecchie costruzioni.

Ammontare e durata del programma: ai sensi dell'art. 3 della legge 720/1975 è autorizzata la spesa di 3 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1980.

Beneficiari: proprietari di navi mercantili da carico secco e liquido, nonché da passeggeri e miste e di navi da pesca oceanica.

Approvazione da parte di una apposita commissione interministeriale; firma del decreto d'impegno da parte del Ministro per la Marina Mercantile e successive liquidazioni degli anticipi o in un'unica soluzione.

a) Autorizzazioni complessive: lire 15 miliardi ripartiti in 5 anni.

b) Autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978: lire 6 miliardi (per il 1978 è stato eliminato lo stanziamento di lire 3 miliardi in relazione all'art. 209 della legge 27 aprile 1978 n. 140).

c) Impegni assunti al 31 dicembre 1978; lire 2.841.662.300;

d) Impegni assunti al 31 marzo 1979: lire 5.778.634.710.

e) Pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978; lire 2.841.663.300.

f) Pagamenti effettuati al 31 marzo 1979: lire 2.841.663.300.

g) Le autorizzazioni previste per il 1979 sono negative, mentre per il 1980 sono state concesse autorizzazioni di spesa per la somma di lire 3.000.000.000 e per il 1981 di lire 6.000.000.000.

È stata chiesta per il 1979 una variazione di bilancio per la ammissione di pratiche di cui alcune già approvate in sede di Commissione.

ART. 4 (Contributi all'industria cantieristica per lavori navali).

Trattasi di una proroga estensiva all'anno 1977 delle provvidenze a favore dell'industria cantieristica prevista dal titolo 1° della legge n. 878/1973. Il contributo per detto anno è fissato nella misura del 3,80 per cento per gli investimenti a favore delle costruzioni navali e del 4,80 per cento per gli interventi a favore dei lavori di trasformazione, modificazione e riparazioni navali, nonchè installazione di motori. Gli oneri derivanti dall'applicazione della citata legge n. 720/1975 gravano peraltro sulle disponibilità già previste dalla prarogata legge n. 878.

ARTT. 5 e 6 (Credito agevolato per la ristrutturazione delle imprese cantieristiche).

Natura e finalità dell'intervento: contributo statale (5% annuo) pagamento degli interessi relativi ai finanziamenti accordati alle imprese cantieristiche, ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n. 1, per la ristrutturazione o l'ammodernamento dei propri impianti.

Ammontare e durata del programma: anni dal 1976 al 1990: (L./mil. 2.500×15) = L./mil. 37.500:

Anni dal 1977 al 1991: (L./mil. 2.500×15) = L./mil. 37.500

Anni dal 1978 al 1992: (L./mil. 2.500×15) = L./mil. 37.500

Anni dal 1979 al 1993: (L./mil. 2.500×15) = L./mil. 37.500

Anni dal 1980 al 1994: (L./mil. 2.500×15 .) = L./mil. 37.500

Totale anni dal 1976 al 1994 L./mil. 187.500

Beneficiari: imprese cantieristiche. Si intendono comprese in tale lata accezione i cantieri di costruzione, riparazione, trasformazione e demolizione navale.

Procedimento e sue fasi:

a) Stima dell'investimento dichiarato dall'impresa, previo parere in merito da parte di apposita commissione interministeriale;

b) Comunicazione all'itituto finanziatore dell'investimento da ritenersi congruo per la concessione del mutuo agevolato;

c) Stipula e presentazione, da parte dell'interessato, del contratto di mutuo;

d) Concessione del contributo con D.M. e contestuale emissione di un ruolo di spesa fissa per il pagamento, alle scadenze semestrali, delle rate del contributo stesso.

Dall'entrata in vigore della norma (20 gennaio 1976) a tutto oggi, non è stato emanato *nessun decreto di concessione del contributo*, essendo il procedimento amministrativo, nella quasi totalità dei casi, *ancora alla frase preliminare, quella cioè relativa alla stima dell'investimento*.

Le cause del ritardo sono da individuarsi, essenzialmente, nelle difficoltà insorte in sede di approntamento, da parte degli interessati, della ponderosa documentazione necessaria per la stima anzidetta.

Infatti, solo in pochissimi casi tale documentazione è stata presentata, mentre negli altri è ancora in corso di predisposizione. Ciò che ha impedito e impedisce di procedere sollecitamente alla stima in parola.

Al fine di ovviare a tale inconveniente, si presenta opportuno eliminare, oppure sostituire con altro meno impegnativo accertamento, la stima di cui trattasi, mediante modifica al testo di legge.

- a) Autorizzazioni complessive: dal 1976 al 1994: L./mil. 187.500.
- b) Autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978: L./mil. 15.000.
- c) Impegni assunti al 31 dicembre 1978: nessuno.
- d) Impegni assunti al 31 marzo 1979: nessuno.
- e) Pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978: nessuno.
- f) Pagamenti effettuati al 31 marzo 1979: nessuno.
- g) Autorizzazioni previste per il 1979 ed anni successivi: L./mil. 172.500 (per il solo 1979: L./mil. 10.000).

ART. 7 (Contributo sugli immobilizzi).

Natura e finalità dell'intervento: contributo statale (5% annuo) nel alle imprese cantieristiche sugli immobilizzi in materiali destinati all'attività stessa, nonchè in navi da demolire.

Ammontare e durata del programma: per la concessione del contributo è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi e 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1980. In totale lire 37 miliardi e 500 milioni.

Beneficiari: Imprese cantieristiche. Si intendono comprese in tale iata accezione i cantieri di costruzione, riparazione, trasformazione e demolizione navale.

Procedimento e sue fasi: a) presentazione all'Amministrazione, da parte dei beneficiari, della documentazione necessaria per ottenere il contributo, ed esame di essa da parte dell'Ufficio competente.

b) Certificazione da parte del RINA sui quantitativi dei materiali oggetto del contributo.

c) Parere di congruità da parte dell'Ispettorato Tecnico del Ministero sui valori dichiarati dalle Ditte.

d) Liquidazione del contributo (con D.M. e relativi mandati alla Ragioneria).

Dall'entrata in vigore della norma (20 gennaio 1976) a tutt'oggi non è stato possibile emanare alcun decreto di concessione del contributo, in quanto per dare attuazione concreta alla norma era necessario emanare disposizioni esplicative e applicative, per rendere agevole in particolare, alle imprese interessate, la presentazione di idonea documentazione per la concessione del contributo.

Tali disposizioni sono state emanate con D.M. 4 febbraio 1977 pubblicato nella G.U. 10 marzo 1978: le disposizioni di cui trattasi prevedono la presentazione di elementi e documenti ad integrazione di istanze precedentemente presentate, entro determinati limiti temporali. Attualmente è in corso la produzione di tale documentazione, per cui soltanto nel corrente anno potrà farsi luogo alla liquidazione di contributi.

a) autorizzazioni complessive: dal 1976 al 1980: 37 miliardi e 500 milioni.

b) autorizzazioni a tutto il 1978: 22 miliardi e 500 milioni.

c) impegni e pagamenti al 31 dicembre 1978: nessuno.

LEGGE 8 APRILE 1976 N. 203

Contributi per la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle petroliere alle società a partecipazione statale che gestiscono officine di riparazione e bacini di carenaggio nei porti di Genova, La Spezia, Livorno, Napoli, Palermo, Taranto, Venezia e Trieste.

A tutt'oggi risultano approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici le localizzazioni relative ai progetti di massima degli impianti di Livorno (voto n. 254 del 20 aprile 1977), di Trieste (voto n. 464 del 20 luglio 1977), di La Spezia (voto n. 512 del 20 luglio 1977), di Genova (voto n. 253 del 14 giugno 1978), e di Napoli (voto n. 600 del 15 novembre 1978).

Risultano, invece, ancora all'esame dei competenti Uffici del Genio Civile per le opere marittime le progettazioni relative agli impianti di Palermo e di Taranto.

Acquisito altresì il parere del Consiglio di Stato sugli schemi delle prescritte convenzioni, questo Ministero, per talune perplessità insorte sull'orientamento manifestato dalle Società richiedenti il contributo statale di utilizzare un sistema di depurazione di origine estera, pur in presenza in Italia di sistemi alternativi, ed anche considerate le difficoltà tecniche di realizzare impianti tali da soddisfare i nuovi limiti di accettabilità degli scarichi (5 pp.m) stabiliti dalla legge 319/1976, ha avvertito la necessità di acquisire il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, anche in merito alle tipologie degli impianti da adottare, tenendo presenti tutti gli elementi di valutazione e quindi i motivi di eventuali preferenze, in caso di possibile equivalenza tecnica degli impianti, considerando i costi degli impianti stessi e gli oneri di manutenzione, nonchè per quanto possibile, l'opportunità di perseguire criteri di standardizzazione.

Si è in attesa di conoscere il menzionato parere dell'alto Consesso tecnico.

La legge 27 dicembre 1977, n. 986, ha modificato la precedente e contiene norme sugli impianti di degassificazione: termine sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge per stabilire quali tra i porti indicati all'art. 1 della legge n. 203 del 1976 dovranno essere attrezzati con idonee stazioni per la degassificazione delle navi.

Si è provveduto ad acquisire gli elementi di valutazione necessari per stabilire, d'intesa con il Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, quali porti dovranno essere attrezzati con gli impianti di degassificazione, giusta il disposto dell'art. 1 della legge n. 906/1977.

Acquisiti i pareri delle Autorità marittime locali e del R.I.N.A. è stata, quindi, trasmessa l'intera documentazione tecnica al Ministero dei Lavori Pubblici (nota n. 519665) in data 25 gennaio u.s. per l'acquisizione del competente parere, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Non sono stati effettuati autorizzazioni, impegni o pagamenti ai sensi delle leggi anzidette fino al 31 marzo 1979.

LEGGE 5 MAGGIO 1976 N. 259

Contributi per ricerca applicata settore navale.

Tale legge prevede la concessione di un contributo annuale di lire 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1984 e di un contributo corrispondente ad un quarto di punto di quello concesso alle imprese armatoriali per il pagamento degli interessi di cui alla legge 4 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni (credito navale), tramite la procedura di riassegnazione delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato.

La legge si propone di stimolare lo sviluppo della ricerca applicata, giusta l'intitolazione del provvedimento. Beneficiaria è la « S.p.A. » — « Centro di Tecnica Navale » di Genova, costituita a norma dell'art. 1 della stessa legge — la società impiega le risorse assegnate sia per finanziare ricerche condotte direttamente sia per quelle affidate ad altri organismi.

Gli stanziamenti ammontano complessivamente a lire 27.000 milioni; la durata del programma è novennale.

Il contributo di lire 3.000 milioni viene concesso alla presentazione del programma annuale (a norma di legge deve essere presentato entro il 31 marzo) mentre l'autorizzazione al pagamento avviene dopo l'approvazione del programma da parte del CIPI.

Recentemente è stato disposto il pagamento del contributo relativo al 1978; si ritiene che nel corso del 1979 possa essere perfezionata la procedura relativa al pagamento del contributo del 1979, semprechè si possa disporre, in tempo utile, della approvazione del CIPI.

Al momento attuale può ritenersi che le finalità della legge siano conseguite, con i contemperamenti che derivano dalla natura particolare dell'intervento e del campo di applicazione normativo.

Non vi sono, pertanto, osservazioni da formulare al fine di rendere la legge più funzionante.

Sul piano procedurale, talune complicazioni conseguono dalla ritenuta del quarto di punto che, anche in relazione al modesto ammontare del contributo (poche decine di milioni) sarebbe opportuno, nel caso di modifica normativa, sostituire con un'assegnazione prestabilita, tenuto conto soprattutto dei riflessi negativi per l'erogazione delle rate semestrali di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1 e successive modificazioni.

(in milioni di lire)

a) Autorizzazioni complessive della legge	. 27.000 (1)
b) Autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978	9.000
c) Impegni assunti al 31 dicembre 1978	. 9.000
d) Impegni assunti al 31 marzo 1979	. . 9.000
e) Pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	. 6.000
f) Pagamenti effettuati al 31 marzo 1979	. . 9.000
g) Autorizzazioni previste per il 1979 e per gli anni successivi 3.000 all'anno fino all'84.

(1) Le somme indicate debbono essere aumentate della ritenuta di un quarto di punto di cui alle rate per le operazioni di credito navale, di cui si è già riferito.

LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 343

Concorso negli interessi su operazioni di credito per la pesca.

Durata dello stanziamento dal 1975 al 1980:

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	900.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 1978	600.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	2.817.725
d) impegni assunti al 31 marzo 1979	2.817.725
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	—
f) pagamenti effettuati al 31 marzo 1979	—
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	300.000.000

La legge ha trovato qualche difficoltà di attuazione a causa della procedura così come è stata formulata. Infatti per ottenere il concorso negli interessi sulle operazioni di credito per la pesca le domande non vengono presentate dagli interessati, ma debbono essere avanzate dagli Istituti di credito che si trovano così a dover sostenere le spese di cancelleria, postali per il personale occorrenti per la richiesta senza ottenere alcun beneficio diretto.

LEGGE 14 MAGGIO 1976 N. 389

Contributi a favore delle imprese singole o associate esercenti direttamente l'industria o il commercio dei prodotti ittici.

Durata dello stanziamento dal 1975 al 1980:

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	9.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 1978	4.500.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	2.172.181.000
d) impegni assunti al 31 marzo 1979	2.465.234.965
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	2.172.181.000
f) pagamenti effettuati al 31 marzo 1979	2.465.234.965
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	4.500.000.000

Malgrado la legge abbia previsto lo stanziamento della somma di lire 1.500.000.000 in ciascuno degli esercizi sopraindicati, di fatto lo stan-

ziamento nel bilancio di questo Ministero non ha avuto luogo negli anni 1978 e 1979 per i quali il Capitolo è stato riportato solamente « per memoria ». L'ammontare complessivo dello stanziamento non effettuato (lire 3.000.000.000) è stato richiesto per l'esercizio 1981 perchè, secondo le procedure stabilite, sono state indirizzate ai richiedenti le comunicazioni di ammissione al contributo per una spesa di oltre lire 6.000.000.000.

Le relative liquidazioni vengono effettuate man mano che gli interessati fanno pervenire la documentazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle opere ammesse al contributo e si prevede appunto di completare i pagamenti entro il 1981.

LEGGE 14 MAGGIO 1976 N. 309

Somma da corrispondere al fondo di rotazione di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457 e successive modificazioni ed integrazioni pe ranticipazioni ad Istituti di credito esercenti il credito peschereccio. Art. 6.

Durata dello stanziamento dal 1975 al 1979.

	(lire)
a) autorizzazioni complessive	5.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 1978	4.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1978	4.000.000.000
d) impegni assunti al 31 marzo 1979	5.000.000.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1978	4.000.000.000
f) pagamenti effettuati al 31 marzo 1979	5.000.000.000
g) autorizzazioni previste per il 1979 ed i successivi anni	1.000.000.000

Anno per anno il relativo stanziamento viene devoluto al fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio.

LEGGE 25 MAGGIO 1978 N. 234

Integrativa e modificativa legge 1/1962 e successive - Credito navale.

Natura e finalità dell'intervento: contributo statale nel pagamento degli interessi relativi ai finanziamenti accordati agli armatori nazionali, ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n. 1, per la costruzione, trasformazione, modificazione e grandi riparazioni di navi (50 per cento elevato al 60 per

cento per nuove costruzioni inferiori a 3.000 t. s. l. e navi destinate a servizi turistici) nonchè per l'acquisto all'estero di navi fino a 3.000 t.s.l. e 10 anni di età (35%).

LEGGE 1/1962:

anni 1961/1975	L./mil. $500 \times 15 =$	L./mil. 7.500
anni 1962/1976	L./mil. $500 \times 15 =$	L./mil. 7.500
anni 1963/1977	L./mil. $500 \times 15 =$	L./mil. 7.500
anni 1964/1978	L./mil. $250 \times 15 =$	L./mil. 3.750
anni 1965/1979	L./mil. $250 \times 15 =$	L./mil. 3.750
Totale anni 1961/1979		L./mil. 30.000

LEGGE 461/1964:

anni 1964/1978	L./mil. $250 \times 15 =$	L./mil. 3.750
anni 1965/1979	L./mil. $500 \times 15 =$	L./mil. 7.500
anni 1966/1980	L./mil. $500 \times 15 =$	L./mil. 7.500
anni 1967/1981	L./mil. $500 \times 15 =$	L./mil. 7.500
anni 1968/1982	L./mil. $500 \times 15 =$	L./mil. 3.750
Totale anni 1964/1982		L./mil. 30.000

LEGGE 451/1967:

ann 1967/1981	L./mil. $500 \times 15 =$	L./mil. 7.500
anni 1968/1982	L./mil. $500 \times 15 =$	L./mil. 7.500
anni 1969/1983	L./mil. $500 \times 15 =$	L./mil. 7.500
anni 1970/1984	L./mil. $500 \times 15 =$	L./mil. 7.500
Totale anni 1967/1984		L. mil. 30.000

LEGGE 379/1970:

anni 1970/1984	L./mil. $1.200 \times 15 =$	L./mil. 18.000
anni 1971/1985	L./mil. $1.100 \times 15 =$	L./mil. 16.500
anni 1972/1986	L./mil. $1.000 \times 15 =$	L./mil. 15.000
anni 1973/1987	L./mil. $1.000 \times 15 =$	L./mil. 15.000
anni 1974/1988	L./mil. $400 \times 15 =$	L./mil. 6.000
Totale anni 1970/1988		L./mil. 70.500

LEGGI 594/1971:

anni 1971/1985	L./mil. $1.000 \times 15 =$	L./mil. 15.000
anni 1972/1986	L./mil. $1.500 \times 15 =$	L./mil. 22.500
Totale anni 1971/1986		L./mil. 37.500

LEGGE 26/1974:

anni 1974/1988	L./mil. $4.500 \times 15 =$	L./mil. 67.500
anni 1975/1989	L./mil. $5.000 \times 15 =$	L./mil. 84.000
anni 1976/1990	L./mil. $6.000 \times 15 =$	L./mil. 90.000
Totale anni 1974/1990		<u>L./mil. 241.500</u>

LEGGE 684/1974:

anni 1975/1989	L./mil. $4.000 \times 15 =$	L./mil. 60.000
anni 1976/1990	L./mil. $6.000 \times 15 =$	L./mil. 90.000
anni 1977/1991	L./mil. $7.000 \times 15 =$	L./mil. 105.000
anni 1978/1992	L./mil. $7.000 \times 15 =$	L./mil. 105.000
anni 1979/1993	L./mil. $7.000 \times 15 =$	L./mil. 105.000
anni 1980/1994	L./mil. $7.000 \times 15 =$	L./mil. 105.000
Totale anni 1975/1994		<u>L./mil. 570.000</u>

LEGGE 234/78:

anni 1978/1992	L./mil. $15.000 \times 15 =$	L./mil. 225.000
anni 1979/1993	L./mil. $10.000 \times 15 =$	L./mil. 150.000
anni 1980/1994	L./mil. $10.000 \times 15 =$	L./mil. 150.000
anni 1981/1995	L./mil. $10.000 \times 15 =$	L./mil. 150.000
anni 1982/1996	L./mil. $10.000 \times 15 =$	L./mil. 150.000
Totale anni 1978/1996		<u>L./mil. 825.000</u>

Beneficiari: (Armamento nazionale e cantieri che costruiscono in conto proprio.

Procedimento e sue fasi:

a) valutazione del prezzo nave da parte dell'IT. e conseguente dichiarazione di attendibilità in merito;

b) comunicazione del prezzo attendibile all'istituto finanziatore per la concessione del mutuo agevolato;

c) stipula e presentazione, da parte dell'interessato del contratto di mutuo;

d) concessione del contributo con D.M., con contestuale assunzione di impegno;

Autorizzazione, ad ogni scadenza semestrale, del pagamento delle rate di contributo, previa domanda dell'interessato ed accertamento dei requisiti di nazionalità e di più alta classe della nave.

A) *Autorizzazioni complessive delle leggi:*

n. 1/1962:	1961/1979	L./mil.	30.000
n. 481/1964:	1964/1982	L./mil.	30.000
n. 451/1967:	1967/1984	L./mil.	30.000
n. 379/1970:	1970/1988	L./mil.	70.500
n. 594/1971:	1971/1980	L./mil.	37.500
n. 26/1974:	1974/1990	L./mil.	241.500
n. 684/1974:	1975/1994	L./mil.	570.000
n. 234/1978:	1978/1996	L./mil.	825.000

Totale anni 1961/1996 L./mil. 1.834.500

B) Autorizzazioni complessive per prime rate (1) .	L./mil.	120.300
C) Autorizzazioni per prime rate al 31 dicembre 1978 .	L./mil.	66.300
D) Impegni assunti al 31 dicembre 1978	L./mil.	32.500
E) Disponibilità di limite al 31 dicembre 1978 . . .	L./mil.	33.800
F) Impegni assunti al 31 agosto 1979	L./mil.	36.000
G) Disponibilità di limite al 31 agosto 1979 . . .	L./mil.	30.300

(1) Situazione al netto dei finanziamenti della legge 1/1962 perché a tale data già completamente esauriti.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468 - art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

	<i>Pag.</i>
Legge 26 maggio 1975, n. 184	401
Legge 12 agosto 1977, n. 675	399
Legge 15 giugno 1978, n. 279	400

PAGINA BIANCA

LEGGE 12 AGOSTO 1977 N. 675

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

L'art. 29, punto III, della legge 12 agosto 1977, n. 675 ha tra l'altro autorizzato conferimenti ai fondi di dotazione degli Enti di gestione delle partecipazioni statali per lire 4.500 miliardi da ripartire negli anni 1977-1982.

La quota relativa al 1977 è stata determinata dalla legge medesima in 750 miliardi di lire.

Lo stanziamento è stato completamente erogato e così suddiviso:

	(in miliardi di lire)
— I.R.I.	335
— E.N.I.	123
— EFIM	122
— EAGAT	5
— EGAM	150
— Ente Cinema	15

Successivamente, a valere sulla complessiva somma di 4.500 miliardi di lire, la legge 27 febbraio 1978, n. 44 ha disposto uno stanziamento di 101 miliardi di lire destinato all'aumento del fondo di dotazione degli Enti di gestione delle partecipazioni statali nella seguente misura:

	(in miliardi di lire)
— I.R.I.	50
— E.N.I.	26
— EFIM	25

Tali somme sono state erogate nel mese di marzo 1978.

Sempre a valere sulla somma di 4.500 miliardi di lire, la legge 13 novembre 1978, n. 730 ha provveduto a stanziare 1.649 miliardi di lire così liquidati:

	(in miliardi di lire)
— I.R.I.	950
— E.N.I.	522
— EFIM	170
— EAGAT	7

Tali somme sono state erogate nel mese di dicembre 1978.

L'art. 29, punto IV, della legge 675/1977 ha, inoltre, stanziato a titolo di aumento dei fondi di dotazione dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM finalizzato alla sottoscrizione di quote di capitale della GEPI — Società per le Gestioni e partecipazioni industriali S.p.A. le seguenti somme:

a) lire 42 miliardi per l'anno 1976 suddivisi in parti uguali fra l'I.R.I., l'E.N.I. e l'EFIM;

b) lire 72 miliardi per l'anno 1977 suddivisi in parti uguali fra l'I.R.I., l'E.N.I. e l'EFIM;

c) lire 72 miliardi per l'anno 1978 suddivisi come sopra;

d) lire 66 miliardi per l'anno 1979 ripartiti in parti uguali fra gli stessi Enti.

I suddetti conferimenti sono stati tutti corrisposti e quello relativo al 1979 è stato erogato nel mese di marzo 1979.

LEGGE 15 GIUGNO 1978 N. 279

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 14 aprile 1978, n. 110, recante provvedimenti urgenti per le società inquadrate nel gruppo EGAM e norme per l'attuazione e il finanziamento del programma per il riordino delle società stesse.

L'art. 8 della legge 15 giugno 1978, n. 279 ha autorizzato le seguenti spese:

a) lire 406 miliardi a titolo di aumento del fondo di dotazione dell'I.R.I. da erogare quanto a lire 90 miliardi nel 1978, lire 141 miliardi nel 1979, lire 50 miliardi nel 1980, lire 60 miliardi nel 1981 e lire 65 miliardi nel 1982;

b) lire 577 miliardi a titolo di aumento del fondo di dotazione dell'E.N.I. da erogare quanto a lire 82 miliardi nel 1978, lire 118 miliardi nel 1979, lire 152 miliardi nel 1980, lire 116 miliardi nel 1981 e lire 109 miliardi nel 1982;

c) lire 229 miliardi da erogare al Comitato di liquidazione del patrimonio ex EGAM quanto a lire 58 miliardi nel 1978 e lire 171 miliardi nel 1979.

La copertura del complessivo onere di lire 1.212 miliardi è stata assicurata per lire 390 miliardi a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 29, punto III, della legge 675/77 e per lire 822 miliardi mediante ricorso al mercato finanziario.

I pagamenti effettuati sugli stanziamenti previsti dalla citata legge sono i seguenti:

- a) I.R.I.: lire 90 miliardi nel novembre 1978;
 - b) E.N.I.: lire 82 miliardi nel novembre 1978;
 - c) Comitato di liquidazione del patrimonio ex EGAM:
 - lire 40 miliardi nel mese di giugno 1978;
 - lire 18 miliardi nel mese di dicembre 1978;
 - lire 171 miliardi nel mese di luglio 1979.
-

LEGGE 26 MAGGIO 1975 N. 184

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di studi, ricerche, progettazione e avviamento alla produzione di aeromobili per percorsi internazionali.

La legge 26 maggio 1975, n. 184 ha stanziato 150 miliardi di lire per la produzione di aeromobili per percorsi internazionali imputati al capitolo 7531 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali. Su tale capitolo al 30 giugno 1979 non è stato emesso alcun mandato, per cui al 31 dicembre 1978 risultano residui per lire 35 miliardi.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA SANITA'

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

	<i>Pag.</i>
Legge 31 marzo 1976, n. 124	407
Legge 2 maggio 1977, n 192	410

PAGINA BIANCA

LEGGE 31 MARZO 1976 N. 124

Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.

La bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi è attuata ai sensi della legge 31 marzo 1976, n. 124 che ha modificato le leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33 e 1° marzo 1972, n. 42 ed ha finanziato il settore fino all'anno 1981.

La campagna di profilassi che ha per scopo l'eradicazione totale degli allevamenti nazionali della tubercolosi bovina, della brucellosi bovina, ovina e caprina, si realizza mediante programmi annuali predisposti dai competenti Organi Regionali e che risultano dal coordinamento e dalla elaborazione dei programmi proposti da apposite Commissioni provinciali.

Le proposte programmatiche regionali sono poi esaminate presso il Ministero della Sanità dalla Commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e approvate con decreto ministeriale.

Gli aspetti particolari per l'operatività dei piani sono contemplati nei decreti ministeriali 1, 3, 4 e 14 giugno 1968 e successive modifiche e possono essere così sintetizzati:

- impostazione dei programmi di profilassi e casi di obbligatorietà della profilassi stessa;
- identificazione degli animali ed esecuzione delle prove diagnostiche;
- adozione di misure per gli allevamenti infetti;
- abbattimento dei capi infetti e corresponsione dell'indennità relativa ai proprietari;
- riconoscimento di allevamenti e zone indenni dalle predette malattie;
- fissazione dei compensi per i veterinari che collaborano all'esecuzione dei piani.

All'avvio della profilassi pianificata, in esecuzione dei provvedimenti legislativi sopracitati, risultavano sotto controllo ufficiale, per la profilassi della tubercolosi bovina, n. 1.783.347 bovini con una percentuale di infetti dell'11,1 per cento.

A quel tempo erano state risanate solo le provincie di Bolzano e Sondrio.

Allo stato attuale, il controllo, che è obbligatorio in tutti gli allevamenti bovini nazionali per effetto del D.M. 30 giugno 1977, riguarda oltre il

91 per cento degli allevamenti controllati per 6.667.536 animali, con i limiti di infezione portati allo 0,55 per cento (alla fine del 1978) mentre le provincie dichiarate indenni aumentano a 70 e le altre sono vicine a diventarlo.

Per ciò che concerne la brucellosi bovina è da premettere che, all'avvio della profilassi pianificata i controlli riguardavano 822.313 bovini con l'1,4 per cento di animali infetti e nessuna provincia dichiarata indenne. La bonifica sanitaria antibrucellare è stata contenuta per motivi finanziari ma tende a progredire anche se lentamente.

Al momento il controllo ufficiale, che è svolto parte su base volontaria e parte su base obbligatoria, risulta esteso ad oltre il 46 per cento degli allevamenti nazionali controllabili per complessivi 2.833.815 bovini di età superiore ai dodici mesi ed in tale ambito la percentuale di infezione si è abbassata allo 0,17 per cento mentre risultano riconosciute indenni 26 provincie.

Infine è stata intensificata anche la profilassi contro la brucellosi ovina e caprina, fondata soprattutto sulla vaccinazione dei giovani soggetti, specie nei territori ad alta incidenza dell'infezione.

Per detta infezione allo stato attuale risultano sotto controllo 402.412 ovini e caprini con una incidenza del 2,25 per cento e sono stati vaccinati finora n. 6.966.652 capi.

Sono stati abbattuti n. 1.133.127 di capi per tubercolosi, n. 78.454 per brucellosi e n. 72.821 per brucellosi ovina e caprina.

L'efficacia del lavoro svolto è chiaramente espressa dall'aumento dei capi sotto controllo, dalla flessione del livello di morbilità, dall'incremento del patrimonio costituito dai capi di allevamenti indenni. Anche il numero delle provincie riconosciute esenti dalle predette malattie testimonia l'ampiezza e l'incisività dell'azione sanitaria.

Preme sottolineare che le operazioni profilattiche in questi ultimi tempi hanno subito un notevole rallentamento a causa soprattutto di alcuni fattori negativi: il processo inflazionistico che ha sensibilmente limitato ogni possibilità operativa e, soprattutto la scarsa disponibilità ad attuare la bonifica sanitaria da parte dei veterinari operatori e da parte degli allevatori.

I primi lamentano una inadeguatezza delle tariffe per le loro prestazioni professionali, i secondi denunciano una scarsa remuneratività delle indennità connesse all'abbattimento degli animali riscontrati infetti a seguito di controlli in sede di attuazione dei programmi.

A tale proposito, per quanto concerne le tariffe dei veterinari operatori, dopo la trattative con le Organizzazioni sindacali, è in corso di perfezionamento il provvedimento diretto ad adeguare i compensi per cui tale fattore non dovrebbe più incidere sul regolare svolgimento delle profilassi nel settore di cui trattasi.

Inoltre c'è da considerare che, in data 11 luglio 1978, il Ministero della Sanità ha diramato ai Ministeri interessati un disegno di legge in cui vengono recepite le direttive CEE del 17 maggio 1977 n. 77/391 e del 13 dicem-

bre 1977 n. 7852, concernenti un aiuto finanziario della Comunità Economica Europea, destinato ai Paesi Comunitari che predisporranno piani accelerati di eradicazione della tubercolosi e della brucellosi bovina rispetto ai piani nazionali in corso, per cui è prevista la partecipazione anche del nostro Paese. Tale D.D.L. che, tra l'altro prevede un consistente aumento dell'indennità di abbattimento è tuttoggi ancora al prescritto esame preliminare dei competenti Organi del Ministero del Tesoro.

Tale situazione che si protrae da oltre nove mesi priva l'Amministrazione Sanitaria della possibilità di portare a termine entro tempi brevi la bonifica sanitaria degli allevamenti da dette malattie, e di beneficiare, nel contempo, del sostegno finanziario suppletivo della Comunità Economica Europea.

Altro fattore che ha provocato e provoca notevoli ritardi e rallentamenti nella attuazione dei piani di profilassi è rappresentato dall'art. 8 della legge 20 luglio 1977, n. 407, con la quale viene a cessare la facoltà, accordata da specifici provvedimenti legislativi, di conservare nel conto residui somme, oltre i termini consentiti dalla legge di contabilità generale dello Stato.

Per quanto concerne la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi si fa presente che l'innovazione portata dalla predetta legge ha colpito l'art. 6 della citata legge 9 giugno 1964 n. 615 che prevede la conservazione dei residui di stanziamento, ora non più possibile.

L'impossibilità, quindi, di mantenere una disponibilità che veniva prorogata nell'ambito di piani pluriennali, in relazione all'effettuazione tecnica degli atti diagnostici.

Per quanto sopra l'Amministrazione Sanitaria ha dovuto non solo limitare i programmi di attività alle poste di bilancio disponibili con la eliminazione dei cosiddetti fondi residui ma rischia anche di non poter attuare l'accelerazione dell'opera prevista di risanamento con il contributo della CEE con i previsti meccanismi di pagamento e quindi la vanificazione dell'intervento Comunitario così lungamente postulato dall'Amministrazione Italiana.

Sarebbe, quindi necessario per rendere più funzionante la legge, ripristinare la facoltà di mantenere in bilancio le disponibilità residue, secondo quanto era previsto nell'art. 6 della citata n. 615/64, o in via subordinata consentire almeno l'applicazione dell'art. 36 secondo comma (nel testo modificato dalla legge 20 luglio 1977, n. 407 e dalla legge 5 agosto 1978, n. 468) e dell'art. 61 *bis* del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 ai Cap. 4034 - 4040 - 4082 del titolo I - Sezione VIII - Rubrica 7 - Categorie IV e V dello Stato di previsione della spesa del Ministero della Sanità.

Infine, rappresentasi la necessità che occorre prevedere complessivamente per i tre Capitoli stanziamenti integrativi, già indicati di recente in sede di programmazione sanitaria, rispettivamente di 4 miliardi per il 1980 e 10 miliardi per il 1981, oltre la somma annua di 5 miliardi rimborsabili dalla CEE nonchè di 15,5 miliardi per il 1982.

LEGGE 2 MAGGIO 1977, N. 192

Norme igienico-sanitarie per la produzione commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi.

L'art. 17 della legge 2 maggio 1977, n. 192, stabilisce che nel primo quinquennio di applicazione della legge il Ministero della Sanità provvede ad erogare alle Regioni direttamente interessate alla molluschicoltura per la progettazione, costruzione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi un contributo di lire 10 miliardi in ragione di 2 miliardi annui a decorrere dall'anno 1976 ».

In applicazione del disposto del succitato articolo il Ministero del Tesoro, con D.M. 132695 del 7 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1977, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 256, ha approvato, per l'anno finanziario 1977, la variazione in aumento di lire 4.000.000.000, istituendo l'apposito capitolo 7531 con la seguente dizione:

« Contributo alle Regioni direttamente interessate alla molluschicoltura per la progettazione, costruzione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi ».

L'utilizzazione del predetto stanziamento era subordinato all'adozione, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 192, di una serie di decreti ministeriali a contenuto regolamentare, che sono stati emanati in data 27 aprile 1978 e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1978, n. 125 (supplemento ordinario).

Poichè l'art. 17 della citata legge 192 faceva obbligo alle Regioni di presentare al Ministero della Sanità le domande di contributo corredate dei relativi progetti, di circostanziate relazioni e di preventivi di spesa, che dovevano tenere conto anche delle disposizioni di cui ai suddetti decreti ministeriali, non è stato possibile, nel corso dell'esercizio 1977, impegnare i 4 miliardi stanziati e pertanto l'intero stanziamento del capitolo 7531, a norma dell'art. 36 della legge di contabilità di Stato, è stata conservata a residui.

Anche nell'esercizio 1978, dato il tempo relativamente breve a disposizione delle Regioni in rapporto alla complessità della documentazione da presentare, non è stato possibile impegnare i due miliardi stanziati. Dei 4 miliardi portati a residui sono stati impegnati solamente 285.000.000 — a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia, quale contributo per l'ampliamento e l'adeguamento di un impianto di depurazione sito in Marina di Macia - Grado (GO): si trattava dell'unica richiesta completa della prescritta documentazione e rispondente ai dettami stabiliti sia dalla legge che dai decreti ministeriali più sopra citati.

Per quanto sopra precede, anche i due miliardi stanziati nell'esercizio finanziario 1978 sono stati conservati a residui.

Pertanto, nel corrente esercizio finanziario, erano a disposizione del Ministero della Sanità i due miliardi di competenza più lire 5.715.000.000 di residui.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con decreti ministeriali in data 30 novembre 1979, in corso di registrazione, è stato provveduto all'assegnazione dei sottoelencati contributi:

	(lire)
— Friuli Venezia Giulia	234.000.000
— Veneto	4.833.000.000
— Abruzzo	115.000.000
— Liguria	466.000.000
	<hr/>
per un totale di	5.648.000.000
	<hr/> <hr/>

In conseguenza, tenuto anche conto del contributo in precedenza assegnato, nell'esercizio 1978, alla Regione Friuli-Venezia Giulia (lire 285 milioni), risultano concessi contributi per un totale di lire 5.933.000.000. Lo stanziamento residuo è di lire 2.067.000.000. Inoltre, sarà disponibile, nell'esercizio 1980, l'ultimo stanziamento annuo di lire 2 miliardi.

A titolo informativo si aggiunge che sono in corso di concessione contributi alle Regioni Puglia e Campania, per un importo, rispettivamente, di lire 888 milioni e 679 milioni.

Inoltre, si è in attesa di ricevere nuovi progetti di impianti dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana, essendo risultati inadeguati e incompleti quelli in precedenza presentati.

Non sono finora pervenute, invece, le domande di contributo, da parte delle altre Regioni interessate alla molluschicoltura, e cioè Lazio, Marche, Sardegna e Sicilia, cui pure dovrebbe essere destinata, in base al piano di massima concordato con tutte le Regioni, una cospicua parte dello stanziamento derivante dall'art. 17 della legge n. 192/1977.

Sarà cura del Ministero della sanità stimolare ulteriormente le Regioni agli adempimenti richiesti per rendere possibile l'utilizzazione, nel corso dell'esercizio finanziario 1980, dell'intero stanziamento di 10 miliardi.

PAGINA BIANCA

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

	<i>Pag.</i>
Legge 12 aprile 1976, n. 216	417
Legge 1° giugno 1977, n. 285	417
Legge 8 agosto 1977, n. 546	418

PAGINA BIANCA

LEGGE 12 APRILE 1976 N. 216

Provvedimenti per il complesso archeologico di Pompei.

La legge 12 aprile 1976, n. 216, inerente provvedimenti per il complesso archeologico di Pompei ha per natura d'intervento la manutenzione e protezione del complesso archeologico, nonché il completamento della recinzione, il restauro degli edifici e degli oggetti mobili, la ristrutturazione dei laboratori e servizi, l'ampliamento e sistemazione dell'Antiquarium, la prosecuzione degli scavi e gli acquisti ed espropriazioni per pubblica utilità d'immobili d'interesse archeologico e monumentale e di cose d'arte antica occorrenti per la sistemazione del complesso archeologico.

Il programma ha durata quinquennale con termine al 1980 e vede quale beneficiaria la Soprintendenza archeologica di Napoli.

L'autorizzazione complessiva è di 3 miliardi, con cadenza di 1 miliardo per il 1976 e 500 milioni per i successivi 4 anni.

I fondi sono stati ripartiti nel seguente modo: 2.740 milioni sul cap. 2058 (manutenzione, recinzione, restauro e prosecuzione scavi) e 260 milioni sul cap. 8004 (spese per acquisti ed espropriazioni per pubblica utilità).

Per il cap. 2058 le autorizzazioni al 31 dicembre 1978 sono di 1.820 milioni, con 947 milioni d'impegni e 873 milioni di pagamenti. Le autorizzazioni per il 1979 sono di 460 milioni come pure per il 1980.

Per il cap. 8004 le autorizzazioni al 31 dicembre 1978 sono di 180 milioni, con impegni di pari importo. Le autorizzazioni per il 1979 sono di 40 milioni, come pure per il 1980.

La Soprintendenza archeologica di Napoli, con i predetti fondi, ha finanziato perizie per interventi di restauro e recinzione e di illuminazione del complesso, nonché ha provveduto al diserbamento e alla manutenzione del detto complesso, mentre non ha potuto effettuare il pagamento per le cose immobili già espropriate per pubblica utilità (cap. 8004) a causa della lunghezza della procedura d'esproprio.

LEGGE 1° GIUGNO 1977 N. 285

Occupazione giovanile.

La legge 1° giugno 1977, n. 285, con programma approvato dal C.I.P.E. ha per natura d'intervento l'attuazione dell'impiego dei giovani per un anno, presso i musei, scavi, gallerie, biblioteche e archivi di Stato del Ministero.

La durata del programma è triennale con termine al 1980 ed ha quali beneficiari le sovrintendenze, le biblioteche e gli archivi di Stato.

Sul progetto d'assunzione di 7.502 giovani ne sono stati attualmente impiegati 5.038.

I giovani sono stati impiegati nelle regioni del centro-nord e nelle regioni del centro-sud (area del Mezzogiorno) rispettando le indicazioni percentuali prescritte dalla legge 285.

Questo Ministero, avvalendosi della facoltà concessa dalla legge, ha favorito, tramite i propri organi, guidandole, la formazione di cooperative di giovani.

Si è vissuto e si sta vivendo, così, un'esperienza nuova nell'ambito della gestione dei servizi del settore pubblico che si sta rilevando del tutto positiva e può far sperare in risultati sempre più soddisfacenti.

Le autorizzazioni complessive sono state di 107 miliardi 326 milioni (cap. 1027). La disponibilità per il 1977 si è avuta solo nel 1978 e pertanto i primi progetti hanno potuto avere inizio, anche per la novità delle procedure, verso la fine del primo semestre del 1978.

Le autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1978 sono state di 37 miliardi 286 milioni, con pari importo d'impegni e pagamenti effettuati per l'importo di 2 miliardi 951 milioni. Per gli anni successivi abbiamo: 1979 autorizzazioni per 19 miliardi 107 milioni; 1980 autorizzazioni per 50 miliardi 312 milioni.

LEGGE 8 AGOSTO 1977 N. 546

Ricostruzione delle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Veneto colpita dal terremoto del 1976.

La legge 8 agosto 1977, n. 546, per la ricostruzione della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto del 1976, prevede, quale natura d'intervento, per dette regioni, il ripristino e il restauro del patrimonio librario (cap. 1547), interventi e contributi per il ripristino e il restauro del patrimonio librario (cap. 1610), ripristino e restauro del patrimonio architettonico, archeologico, storico e artistico (cap. 2057 trasferito con il n. 8008), interventi e contributi per il ripristino e il restauro del patrimonio architettonico, archeologico, storico e artistico (cap. 2128 trasferito con il n. 8101), ripristino e restauro del patrimonio archivistico (cap. 3048), interventi e contributi per il ripristino e il restauro del patrimonio archivistico (cap. 3103).

La durata del programma è quinquennale, con scadenza al 1982 (notiamo lo spostamento del quinquennio 1977-1981 con 1978-1982 in quanto per l'anno 1977 non vi è stata disponibilità dei fondi).

Beneficiari sono la Soprintendenza per i beni archeologici, artistici e storici di Trieste, la Soprintendenza archivistica per il Friuli-Venezia Giulia e l'Ufficio centrale per i beni librari.

All'analisi, si notano ritardi negli impegni di spesa per i settori archivistico e librario, derivanti dalla necessità di provvedere alla redazione di programmi organici d'intervento che siano immediatamente operativi. Risulta che gli impegni relativi agli stanziamenti dei due settori potranno essere assunti senza ulteriori indugi e pertanto non si rileva la necessità di provvedimenti particolari.

Sono già stati infatti elaborati programmi organici per il restauro di materiale raro e di pregio delle biblioteche di Udine e di Gemona, ed inoltre, per il riordinamento degli archivi comunali d'interesse storico.

Per il settore dei beni artistici e storici a tutto il 1978 erano in corso lavori di restauro per oltre 2 miliardi, tutti a conduzione diretta della Soprintendenza di Trieste, ed erano pronte nuove convenzioni per 4 miliardi, il tutto approvato dal Comitato paritetico Ministero-Regione Friuli-Venezia Giulia. È stata stipulata, inoltre, una convenzione per 150 milioni con l'I.C.O.M.O.S., associazione dei monumenti e dei siti facente capo all'U.N.E.S.C.O., per uno studio urbanistico dell'intero centro storico di Venzone.

L'autorizzazione complessiva è di 100 miliardi. Le autorizzazioni al 31 dicembre 1978 sono di 15 miliardi, con impegni di 14 miliardi 948 milioni, mentre i pagamenti effettuati sono di 1 miliardo 701 milioni. Le autorizzazioni per gli anni successivi sono: 5 miliardi per il 1979, 19 miliardi 936 milioni per il 1980, 29 miliardi 664 milioni per il 1981 e 30 miliardi 400 milioni per il 1982.

PAGINA BIANCA